



**Data di pubblicazione:** 09/02/2021

**Nome allegato:** *Contratto normativo AQ lavori Ostia oscurato.pdf*

**CIG:** 83899158E0;

**Nome procedura:** *Procedura negoziata, indetta ai sensi dell'art. 1, comma 2, lettera b) del D.L. n. 76/2020, mediante Richiesta di Offerta (RdO) sul Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MEPA), volta alla stipula di un accordo quadro con un unico operatore, per l'affidamento dei lavori di natura edile ed impiantistica per la manutenzione ed adeguamento dell'immobile sito in Ostia - Lungomare Paolo Toscanelli, 200 - Roma*



Istituto Nazionale Previdenza Sociale

## **ISTITUTO NAZIONALE PREVIDENZA SOCIALE**

### **CONTRATTO NORMATIVO RELATIVO ALLA RDO N. 2644924**

Accordo quadro, ai sensi dell'art. 54 del D.Lgs. n. 50 /2016, per l'esecuzione dei lavori di natura edile ed impiantistica per la manutenzione ed adeguamento dell'immobile sito in Ostia  
– Lungomare Paolo Toscanelli, 200 – Roma

Procedura negoziata, indetta ai sensi dell'art. 1, comma 2, lettera b) del D.L. n. 76/2020, mediante Richiesta di Offerta (RdO) sul Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MEPA)

**CIG: 83899158E0**

**Via Ciro il Grande, 21, 00144 Roma**  
**C.F. 80078750587 - P.IVA 02121151001**

## **CONTRATTO NORMATIVO**

Accordo Quadro, ai sensi dell'art. 54 del D.Lgs. n. 50 /2016, per l'affidamento dei lavori di natura edile ed impiantistica per la manutenzione ed adeguamento dell'immobile sito in Ostia – Lungomare Paolo Toscanelli, 200 – Roma

C.I.G. n. 83899158E0

### **Tra**

**L'INPS – ISTITUTO NAZIONALE PREVIDENZA SOCIALE** (Codice Fiscale n. 80078750587, Partita IVA n. 02121151001), con sede in Roma, in via Ciriaco De Mita, n. 21, C.A.P. 00144, nella persona del [REDACTED] in qualità di Direttore Centrale della Direzione Centrale Risorse Strumentali e Centrale Unica Acquisti dell'INPS, con la qualifica di Dirigente generale, domiciliato nella qualità presso la sede centrale dell'Istituto

(a seguire anche «**Istituto**» o «**Stazione Appaltante**»)

**e**

L'Operatore economico Consorzio Stabile Restore A.R.L. [REDACTED]  
[REDACTED], nella sua qualità di legale rappresentate/amministratore unico, e come tale munito dei poteri necessari a sottoscrivere il presente Accordo Quadro, domiciliato nella sua qualità presso la sede legale del Consorzio

(a seguire anche «**Appaltatore**» o «**Assuntore**»)

(a seguire collettivamente indicati come le «**Parti**»)

Le Parti, come in epigrafe rappresentate e domiciliate, hanno sottoscritto in modalità elettronica ai sensi e per gli effetti dell'art. 32, comma 14, del D.Lgs. n. 50 del 18 aprile 2016, il presente Accordo Quadro, quale appendice al Documento di stipula

### **Premesso che**

- a) a mezzo di Determina a contrarre n. RS 30/415/2020 dell'11/09/2020, adottata dal Direttore centrale della Direzione centrale Risorse Strumentali e Centrale Unica Acquisti, l'Istituto ha indetto una procedura negoziata di cui all'art. 63 del D.Lgs. n. 50/2016, ai sensi dell'art. 1, comma 2, lettera b) del D.L. n. 76/2020, mediante Richiesta di Offerta (RdO) sul Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MEPA), volta alla stipula di un Accordo Quadro, per l'affidamento dei lavori di natura edile ed impiantistica per la manutenzione ed adeguamento dell'immobile sito in Ostia – Lungomare Paolo Toscanelli, 200 – Roma (da qui in poi, «**Lavori**»), secondo i criteri e le caratteristiche soggettive e prestazionali fissate nella Lettera di Invito, nel Capitolato Speciale di Appalto e in tutti gli allegati documentali contestualmente approvati con la Determina in questione;

- b) in data 16/09/2020 è stata avviata la creazione di una RDO con numero identificativo 2644924;
- c) la documentazione di Gara è stata messa a disposizione degli operatori economici interessati mediante pubblicazione sul sito internet dell'Istituto [www.inps.it](http://www.inps.it);
- d) a mezzo di Determina n. RS30/627/2020 del 18/12/2020, adottata dal Direttore centrale della Direzione centrale Risorse Strumentali e Centrale Unica Acquisti, l'Istituto ha approvato le risultanze della procedura di gara e disposto l'aggiudicazione dell'Appalto, in favore dell'Appaltatore, quale soggetto che ha formulato la migliore offerta sulla base del criterio del minor prezzo;
- e) l'Appaltatore ha dichiarato il pieno possesso dei requisiti di carattere generale per l'affidamento dell'Accordo Quadro e dei requisiti speciali, previsti dal Codice, secondo le prescrizioni di dettaglio poste dalla *lex specialis* dell'affidamento;
- f) l'Istituto ha proceduto, anche avvalendosi del Sistema AVCpass, alle verifiche sul possesso da parte dell'Appaltatore dei suddetti requisiti, e le stesse si sono concluse con esito positivo;
- g) con nota PR\_NAUTG\_Ingresso\_0363769\_20201221 del 21.12.2020 inoltrata al sistema BDNA della Prefettura di Napoli è stata richiesta l'informazione per verifiche antimafia e, non avendo ricevuto nei successivi 30 gg comunicazioni attestanti la sussistenza di cause interdittive ai sensi del D.L. n.159/2011 da parte della Prefettura stessa, risulta formatosi il silenzio assenso di cui all'art. 88, comma 4 bis, del citato decreto, in forza del quale, decorso il termine di trenta giorni dalla richiesta delle certificazioni antimafia e dalla consultazione delle banche dati nazionali, le Amministrazioni aggiudicatrici possono procedere in ogni caso alla stipulazione del contratto anche in assenza della comunicazione antimafia;
- h) con dichiarazione del 28.12.2020, inoltrata via email e acquisita dalla Stazione appaltante nella stessa data, il Responsabile del Procedimento ha attestato che la sopramenzionata determinazione di aggiudicazione n. RS30/627/2020 del 18/12/2020 è divenuta efficace a seguito di verifica, con esito positivo, del possesso dei prescritti requisiti in capo all'Operatore economico,
- i) con pec prot. INPS.0017.13/01/2021.0002341 di data 13 gennaio 2021 sono stati richiesti all'operatore economico polizza assicurativa di cui all'art. 103, comma 7, del Codice dei contratti pubblici, in conformità agli schemi 2.3 del D.M. 123/2004 e secondo quanto disposto dall'art. 21, comma 3, del CSA e polizza assicurativa per responsabilità civile per danni causati a terzi (RCT) e agli operai (RCO) nel corso della esecuzione dei lavori, per una somma assicurata (massimale/sinistro) non inferiore ad € 5.000.000,00;
- j) a mezzo di Determina n. RS30/013/2021 del 22/01/2021, adottata dal Direttore centrale della Direzione centrale Risorse Strumentali e Centrale Unica Acquisti, l'Istituto ha provveduto alla rimodulazione della spesa complessiva dell'appalto, pari ad euro 702.720,00 ponendola a carico dell'esercizio f INPS.0017.13/01/2021.0002341 inanziario 2021;
- k) a mezzo polizza assicurativa emessa in data 25/01/2021 [REDACTED], l'Appaltatore ha ritualmente prestato in favore dell'Istituto la cauzione definitiva di cui all'art. 103 del Codice, conformemente alle previsioni della norma in questione e a garanzia dell'esatto adempimento delle obbligazioni assunte con il presente affidamento;
- l) a copertura del rischio per la responsabilità civile verso terzi, l'Appaltatore ha costituito apposita garanzia assicurativa, con massimale unico pari a € 5.000.000,00;

- m) il Sistema elettronico del portale del MePA di Consip genera automaticamente un "documento di stipula" contenente i dati della RdO e i dati dell'offerta aggiudicata in via definitiva e che ad integrazione del sopracitato documento, la Stazione Appaltante ritiene di adottare, quale ulteriore forma di stipula, un contratto da redigere in modalità elettronica, mediante scrittura privata;
- n) le Parti, con il presente Accordo Quadro, ad integrazione del documento di stipula generato dal Sistema, intendono dunque disciplinare i reciproci diritti e obblighi inerenti all'esecuzione dei lavori oggetto di affidamento;
- o) la stipula dell'Accordo quadro non vincola in alcun modo l'Istituto relativamente all'affidamento degli interventi di manutenzione previsti e, trattandosi di contratto Normativo, dà origine unicamente ad un obbligo dell'Appaltatore di accettare le condizioni in esso fissate; l'Appaltatore non avrà nulla a pretendere dall' Accordo Quadro fintanto che l'Istituto non dia luogo ai relativi contratti applicativi;
- p) il presente Accordo Quadro, compresi i relativi Allegati, viene sottoscritto dalle Parti con firma digitale rilasciata da ente certificatore autorizzato.

Tanto ritenuto e premesso, le Parti, come in epigrafe rappresentate e domiciliate,

**convengono e stipulano quanto segue**

#### **Art. 1 (Definizioni)**

Nel presente contratto, i termini di seguito indicati avranno il significato attribuito accanto a ciascuno di essi, fermo restando che il singolare include il plurale e viceversa:

- **«Accordo Quadro» - «Contratto Normativo» - «Contratto»:** il presente documento negoziale che riassume gli obblighi reciprocamente assunti dalle parti firmatarie a seguito dell'affidamento nella procedura in oggetto, con lo scopo di stabilire le clausole applicabili ai contratti applicativi da stipularsi durante il periodo di vigenza dell'Accordo quadro;
- **«Appalto» o «Lavori»:** complessivamente intesi i lavori oggetto del presente accordo quadro;
- **«Capitolato Tecnico» - «Capitolato» - «Capitolato Speciale di Appalto (CSA)»:** il capitolato speciale descrittivo e prestazionale, allegato al presente Contratto e costituente parte integrante e sostanziale del medesimo, nel quale vengono precisate le caratteristiche tecniche che le prestazioni da acquisirsi in capo alla Stazione Appaltante devono possedere, e le ulteriori obbligazioni poste a carico delle Parti;
- **«Certificato di Collaudo Provvisorio»:** il documento, emesso dall'Organo di Collaudo (come di seguito definito), che espone le verifiche effettuate durante le visite di collaudo, agli effetti di legge;
- **«Certificato di Collaudo Definitivo»:** il documento con il quale si intende approvato il collaudo provvisorio;
- **«Codice»:** il Decreto Legislativo 18 aprile 2016 n. 50, recante «*Codice dei contratti pubblici*»;
- **«Consegna dei Lavori»:** l'attività materiale di immissione dell'Appaltatore nei Lavori oggetto del presente Appalto, agli effetti di legge e di Contratto;
- **«Contabilità dei Lavori»:** l'insieme degli atti di contabilità relativi all'intero Appalto, quale formalizzazione valida ai fini della redazione degli stati di avanzamento dei lavori, e di ogni altra operazione necessaria ai fini dell'effettuazione dei pagamenti all'Appaltatore;

- «**Conto Finale**»: il documento che il Direttore dei Lavori (come di seguito definito), a seguito della comunicazione da parte dell'Appaltatore dell'ultimazione dei Lavori, sarà tenuto a redigere al fine di rappresentare lo stato finale dei Lavori;
- «**Contratto Applicativo**»: il contratto, non autonomo, il cui oggetto sarà determinato di volta in volta, in applicazione dei contenuti prefissati nell'Accordo Quadro. Una volta stipulato l'Accordo Quadro, l'Aggiudicatario avrà, quindi, l'obbligo di effettuare le prestazioni oggetto dell'Accordo Quadro, previa stipula con la Stazione Appaltante di singoli contratti applicativi, con le caratteristiche, i limiti economici, temporali e contrattuali previsti dal presente Accordo Quadro e dal Capitolato Speciale di Appalto;
- «**Direttore dei Lavori**»: l'esponente della Stazione Appaltante cui compete il controllo tecnico, contabile e amministrativo dell'esecuzione dell'intervento, affinché i lavori siano eseguiti a regola d'arte ed in conformità al progetto e al presente Contratto;
- «**Direttore Operativo**»: il soggetto che, in ausilio al Direttore dei Lavori, è tenuto a verificare che le lavorazioni di singole parti dei Lavori da realizzare siano eseguite regolarmente e nell'osservanza delle clausole contrattuali, rispondendo della propria attività direttamente al Direttore dei Lavori;
- «**Direttore Tecnico**»: l'esponente dell'Appaltatore cui spetta l'assunzione delle decisioni e delle iniziative necessarie per garantire la realizzazione a regola d'arte dei Lavori e la conformità degli stessi al progetto;
- «**Documento di Gara**»: qualsiasi documento prodotto dalla Stazione Appaltante o al quale la Stazione Appaltante fa riferimento per descrivere o determinare elementi dell'Appalto o della procedura, compresa la Lettera d'invito e i relativi allegati, il Capitolato, il presente Contratto, nonché le informazioni sugli obblighi generalmente applicabili e gli eventuali documenti complementari;
- «**Filiera delle imprese**»: i subappalti come definiti dall'art. 105, comma 2, del Codice, nonché i subcontratti stipulati per l'esecuzione anche non esclusiva del Contratto;
- «**Giornali dei Lavori**»: i documenti, presenti presso gli immobili interessati dai Lavori, sui quali annotare in ciascun giorno l'ordine, il modo e l'attività con cui progrediscono le lavorazioni, e tutte le ulteriori caratteristiche del singolo cantiere;
- «**Ispettore di Cantiere**»: il soggetto che, in ausilio al Direttore dei Lavori, è tenuto alla sorveglianza dei Lavori in conformità delle prescrizioni stabilite nel Capitolato, rispondendo della propria attività direttamente al Direttore dei Lavori;
- «**Lettera di Invito**»: il documento che riassume le caratteristiche essenziali dell'affidamento–e volto a regolamentare gli aspetti di svolgimento della procedura e gli elementi minimi negoziali dell'Appalto;
- «**Manutenzione**»: le opere di riparazione, rinnovamento e sostituzione necessarie per eliminare il degrado dei manufatti e delle relative pertinenze, al fine di conservarne lo stato e la fruibilità di tutte le componenti, degli impianti e delle opere connesse, mantenendole in condizioni di valido funzionamento e di sicurezza, senza che da ciò derivi una modificazione della consistenza, salvaguardando il valore del bene e la sua funzionalità, ai sensi art. 3 comma 1 punto oo-quater) del Codice;
- «**MEPA**»: Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione;
- «**RDO**» o «**Richiesta di Offerta**»: l'invito ad offrire effettuato sul Mercato elettronico dalla Stazione Appaltante ai Fornitori selezionati;
- «**Offerente**», «**Concorrente**» o «**Operatore**»: l'impresa, il raggruppamento di operatori economici, il consorzio o comunque l'operatore monosoggettivo o plurisoggettivo che ha partecipato alla procedura, e che ha presentato la propria Offerta in vista dell'aggiudicazione dell'Appalto;
- «**Offerta**»: complessivamente inteso, l'insieme delle dichiarazioni e dei documenti, di carattere amministrativo, ed economico (da qui in poi «**Offerta Economica**»), che

l'Operatore Economico ha sottoposto alle valutazioni degli organi di procedura ai fini dell'aggiudicazione;

- «**Ordine di Servizio**»: l'atto mediante il quale vengono impartite all'Appaltatore tutte le disposizioni e istruzioni da parte del Direttore dei Lavori;
- «**Ordine di Servizio di Inizio Lavori**»: l'atto col quale viene disposto l'inizio dei Lavori;
- «**Organo di Collaudo**» o «**Collaudatore**»: il soggetto individuale o collegiale deputato alle attività di collaudo;
- «**Posta Elettronica Certificata (PEC)**»: il sistema di comunicazione in grado di attestare l'invio e l'avvenuta consegna di un messaggio di posta elettronica e di fornire ricevute opponibili ai terzi, conformemente alle disposizioni di cui al D.Lgs. n. 82 del 7 marzo 2005, al d.P.R. n. 68/2005 ed ulteriori norme di attuazione;
- «**Registro di Contabilità**»: il documento mediante il quale la Stazione Appaltante provvede a liquidare i singoli S.A.L. (come di seguito definiti);
- «**Responsabile dell'Appaltatore**»: l'esponente dell'Appaltatore, individuato dal medesimo, che diviene l'interfaccia contrattuale unica dell'Appaltatore medesimo verso l'Istituto, e che è intestatario della responsabilità per il conseguimento degli obiettivi qualitativi ed economici relativi allo svolgimento delle attività previste nel Contratto e nella sua esecuzione. Trattasi di figura dotata di adeguate competenze professionali e di idoneo livello di responsabilità e potere decisionale, ai fini della gestione di tutti gli aspetti del Contratto;
- «**Responsabile del Procedimento**» o «**RUP**»: l'esponente dell'Istituto cui competono i compiti relativi all'affidamento e all'esecuzione del Contratto previsti dal Codice, nonché tutti gli altri obblighi di legge che non siano specificatamente attribuiti ad altri organi o soggetti;
- «**Stabile**»: complesso a destinazione ricettiva come "Casa per Ferie" per gli iscritti, sito in Ostia, Lungomare Toscanelli, 200;

## **Art.2 (Valore giuridico delle premesse e degli allegati)**

Le premesse e tutti i documenti di seguito indicati fanno parte integrante e sostanziale del contratto, anche se non materialmente allegati, in quanto ben noti alle parti essendo stati approvati dall'operatore in sede di gara:

**Allegato "A"**: Capitolato Speciale d'Appalto;

**Allegato "B"**: Lettera di Invito e relativi allegati;

**Allegato "C"**: Offerta Economica dell'Aggiudicatario;

**Allegato "D"**: Atto di Designazione del Responsabile Esterno al Trattamento dei Dati;

1. Le disposizioni della Lettera di Invito e del Capitolato, prevalgono sulle norme del presente Accordo Quadro, nei casi di non piena conformità.

## **Art. 3 (Oggetto dell'Accordo Quadro)**

1. Oggetto dell'Accordo Quadro è l'esecuzione di interventi di natura edile ed impiantistica necessari per la manutenzione e l'adeguamento dell'immobile sito in Ostia, Lungomare Toscanelli, 200, come meglio descritti all'art. 1 e 2 del CSA.
2. Il presente Accordo Quadro definisce e predetermina in via generale le condizioni, le clausole, le caratteristiche tecniche delle prestazioni ed i prezzi unitari che dovranno regolare il rapporto tra l'Appaltatore e l'Istituto, in occasione della sottoscrizione di contratti applicativi per l'affidamento dei lavori sopracitati.

3. La stipula del presente Accordo Quadro non vincola in alcun modo l'Istituto appaltante alla conclusione dei contratti applicativi e non conferisce all'affidatario diritto di esclusiva in caso di lavori da affidare nell'ambito oggetto del medesimo.
4. L'Istituto potrà stipulare pertanto singoli contratti applicativi di volta in volta, entro il termine di scadenza dell'Accordo Quadro nei limiti del finanziamento annuale approvato a bilancio e, impegnato sul relativo capitolo mediante apposito provvedimento.
5. Il ribasso percentuale offerto in sede di gara è pari al 25,778 % e opererà sui prezziari di riferimento, di seguito specificati:
  - ✓ Tariffa dei Prezzi 2020 per le opere pubbliche edili ed impiantistiche della Regione Lazio, approvata con Deliberazione Giunta Regionale 4 dicembre 2020, n. 955;
  - ✓ Prezziari editi dalla DEI, tipografia del Genio Civile – Roma, ultima edizione vigente al momento della stipula del presente Accordo Quadro, ed in particolare:
    - b1. DEI Recupero, ristrutturazione e manutenzione, ultima edizione in vigore alla data della stipula del contratto normativo;
    - b2. DEI Impianti tecnologici, ultima edizione in vigore alla data della stipula del contratto normativo.
    - b3. DEI Impianti elettrici, ultima edizione in vigore alla data della stipula del contratto normativo.

I prezziari richiamati sono indicati in ordine decrescente di utilizzo; il listino sub (b) verrà dunque utilizzato solo nel caso in cui la voce ricercata non sia stata riscontrata nel listino sub (a).

6. L'Appaltatore si obbliga, al momento della sottoscrizione dei contratti applicativi, a rispettare le condizioni presentate in sede di offerta e quelle di cui al presente atto e agli atti a questo allegati o da questo richiamati.
7. Nel corso della durata del presente Accordo Quadro la Stazione Appaltante potrà richiedere all'Appaltatore, fino alla concorrenza dell'importo contrattuale, di eseguire interventi di natura edile ed eventuali interventi complementari di natura impiantistica, allo stato non predeterminabili nel genere e nella quantità, che si dovessero rendere necessari per conservare in ordinarie condizioni di esercizio gli immobili di pertinenza della Direzione Generale armonizzando al contempo risorse umane e tecnologiche tese alla sicurezza delle persone, degli impianti e delle cose, nonché alla protezione del patrimonio dei siti indicati.
8. L'Appaltatore dovrà provvedere all'espletamento delle prestazioni lavorative che gli saranno di volta in volta richieste dalla Stazione Appaltante, sulla base delle proprie necessità e delle esigenze manifestate dai propri Conducenti nonché allo svolgimento di tutte le attività accessorie di supporto alla Stazione Appaltante medesima per l'ottimizzazione dei livelli qualitativi delle lavorazioni nei tempi previsti
9. Sono compresi nell'appalto tutti i lavori, le prestazioni, le forniture e le provviste necessarie per dare il lavoro completamente compiuto e secondo le condizioni stabilite dal capitolato speciale d'appalto, con le caratteristiche tecniche, qualitative e quantitative previste dai contratti.



#### **Art. 4 (Durata e Capienza dell'Accordo Quadro)**

1. L'Accordo Quadro avrà durata complessiva di 12 mesi decorrenti dalla data della consegna del contratto applicativo n. 1, purché ciò non determini un impegno finanziario dell'Istituto superiore rispetto agli stanziamenti annuali stabiliti in bilancio. L'INPS potrà, pertanto, stipulare singoli contratti applicativi entro il termine di scadenza dell'accordo quadro, nei limiti dell'ammontare contrattuale complessivo.
2. L'Accordo Quadro potrà concludersi anticipatamente, rispetto alla durata stabilita, a seguito dell'esaurimento della disponibilità economica.
3. Ove, alla data di scadenza del termine di cui al comma 1, fossero in corso l'esecuzione o il completamento di lavori richiesti con contratti applicativi emessi dalla stazione appaltante prima di tale data, la durata del contratto si intenderà protratta nel tempo per un periodo pari alla durata dei lavori indicata nel contratto applicativo relativo.
4. Per quanto non espressamente disciplinato in tema di durata si rinvia all'art. 5 del CSA.
5. La capienza massima dell'accordo quadro per tutta la sua durata, al netto dell'I.V.A., è pari ad **€ 576.000,00** IVA esclusa, (Euro Cinquecentosettantaseimila/00), comprensivi di € 17,280,00 (Euro Diciassettemiladuecentoottanta/00) per l'eliminazione dei rischi da interferenza non soggetti a ribasso, che verranno dettagliatamente quantificati nei contratti applicativi, come previsto nell'art.3 del CSA. Il corrispettivo dovuto dalla Stazione Appaltante all'Appaltatore verrà stabilito, alla luce dell'attività eseguita sulla scorta dei singoli contratti applicativi, con applicazione del ribasso offerto sui listini di riferimento indicati nell'art. 3 comma 5 o su lavori in economia. Il ribasso offerto non inciderà sulla capienza dell'accordo quadro, ma verrà applicato sui citati listini di riferimento.
6. L'importo sopracitato è diviso nelle categorie a qualificazione obbligatoria OG11 ed OG1, come illustrato nella seguente tabella

	<i>DESCRIZIONE LAVORI</i>	<i>Caratteristi ca</i>	<i>Categoria ex D.P.R. n. 207/2010</i>		<i>Importo</i>	<i>Percentuale %</i>
<b>OPERE PREVALENTI</b>						
1	<b>Impianti tecnologici</b>	<b>Prevalente</b>	<b>OG11</b>	<b>Class. II</b>		
<b>Importo lavori</b>					<b>312.883,20</b>	<b>54,32%</b>
<b>OPERE SCORPORABILI</b>						
2	<b>Edifici civili e industriali</b>	<b>Scorporabile</b>	<b>OG1</b>	<b>Class. I</b>		
<b>Importo lavori</b>					<b>245.836,80</b>	<b>42,68%</b>
<b>Importo complessivo lavori</b>					<b>558.720,00</b>	
<b>Oneri di sicurezza non ribassabili</b>					<b>17.280,00</b>	<b>3%</b>
<b>TOTALE COMPLESSIVO</b>					<b>576.000,00</b>	<b>100%</b>

7. Tale capienza è stimata e, pertanto, in caso di mancato esaurimento dello stesso alla scadenza del presente Accordo Quadro, l'Assuntore non potrà vantare alcuna pretesa al riguardo. La Stazione Appaltante pertanto non si assume alcuna responsabilità in ordine alle quantità che saranno effettivamente ordinate.

8. L'Assuntore accetta espressamente la rinuncia ad esercitare nei confronti della Stazione Appaltante alcuna pretesa a titolo risarcitorio e/o di indennizzo, ivi compreso qualsivoglia rimborso delle spese in ragione della partecipazione alla procedura di gara a causa di una minore richiesta di prestazioni rispetto a quelli previsti.

#### **Art. 5 (Luogo di esecuzione)**

1. I lavori di cui al presente Accordo Quadro dovranno essere svolti presso dell'immobile sito in Ostia, Lungomare Toscanelli, 200, come descritto all'art. 2, del CSA.

#### **Art. 6 (Modalità generali di esecuzione)**

1. L'Appaltatore dovrà adempiere secondo buona fede e diligenza a tutte le obbligazioni assunte con il presente Contratto, in base ai principi di cui al codice civile ed alle leggi applicabili.
2. Tutti i Lavori devono essere eseguiti a regola d'arte, con i materiali indicati nel Capitolato e secondo le prescrizioni fornite, di volta in volta, dalla Direzione Lavori.
3. L'Appaltatore è tenuto a conformarsi a tutte le previsioni di legge in materia di pianificazione di sicurezza, quali previste dall'art. 105, comma 17, del Codice e dalla corrispondente normativa.
4. L'Appaltatore è altresì tenuto all'osservanza dei principi di sicurezza contenuti nella valutazione dei rischi propri dell'impresa ai sensi del D.Lgs. 81/08 s.m.i. e di quelli contenuti nei piani di sicurezza. In ogni caso l'Appaltatore è soggetto alle disposizioni che il Direttore dei Lavori, anche tramite i propri ausiliari, e il coordinatore in materia di salute e di sicurezza vorranno impartire durante l'esecuzione del Contratto.
5. Le prestazioni dei contratti applicativi che deriveranno dal presente Accordo Quadro saranno svolte secondo tutte le condizioni, oneri, prezzi e modalità accettate fra le parti e contenute nel presente Accordo Quadro e nel Capitolato speciale d'appalto.
6. I contratti applicativi saranno stipulati in base allo stanziamento a disposizione e alle esigenze contingenti. All'interno della capienza di ogni singolo contratto applicativo il Responsabile del Procedimento e il Direttore dei Lavori emetteranno specifici ordini di servizio per individuare gli interventi da eseguire, l'importo e la durata degli stessi.
7. Le Parti concordano che la priorità di realizzazione degli interventi sarà stabilita a giudizio insindacabile del Responsabile del Procedimento e del Direttore dei Lavori.
8. Le richieste saranno classificate dalla Stazione Appaltante come "interventi ordinari" o "interventi urgenti", sulla base di quanto disciplinato all'art. 12 del CSA.
9. La Stazione Appaltante invierà all'Assuntore un'apposita segnalazione di intervento; il Contratto applicativo in caso di interventi ordinari precede l'esecuzione dei lavori, viceversa nel caso di interventi urgenti sarà formalizzato a ratifica.
10. Nel Contratto applicativo, sarà indicata la durata dei lavori.
11. Per ogni intervento inserito in un contratto applicativo dovranno essere indicati:
  - a) la classificazione del tipo d'intervento ("ordinario" o "urgente");
  - b) la descrizione e la localizzazione dell'Intervento da eseguire o eseguito se intervento

urgente;

c) il Computo Metrico Estimativo;

d) la durata prevista per l'esecuzione degli interventi stabilita dal Direttore dei Lavori in base alle specifiche caratteristiche dei lavori da realizzare e dei luoghi di intervento (per gli interventi ordinari);

e) ogni altro dato o elemento necessario o opportuno ai fini dell'esecuzione dell'Intervento.

12. Per le modalità operative, si rinvia all'art. 12 del CSA.

### **Art. 7 (Obblighi dell'Appaltatore)**

1. Per tutta la vigenza contrattuale, l'Appaltatore si obbliga a mettere a disposizione dell'Istituto un numero di telefono [REDACTED] ed un indirizzo di Posta Elettronica Certificata [consorzioestore@pec.it](mailto:consorzioestore@pec.it) per tutte le comunicazioni e per la trasmissione della documentazione.

2. L'Appaltatore è tenuto a:

a) presentare dettagliate indicazioni degli impianti e delle installazioni previsti nel cantiere, con la loro ubicazione all'interno dell'area dell'intervento richiesto;

b) disporre di attrezzature e mezzi d'opera perfettamente idonei e adeguati al lavoro da compiere, rispondenti alle norme infortunistiche e con il marchio previsto dalle normative vigenti in materia;

c) predisporre tutti gli strumenti e i metodi, comprensivi della relativa documentazione, idonei a consentire alla Stazione Appaltante di monitorare la conformità delle prestazioni eseguite alle previsioni del presente Contratto, così come previsti dalla legge, nonché idonei a garantire elevati livelli di esecuzione dell'Appalto, ivi compresi quelli relativi alla sicurezza;

d) osservare tutte le indicazioni e direttive, operative, di indirizzo e di controllo, diramate dalla Direzione dei Lavori;

e) comunicare tempestivamente alla Stazione Appaltante le eventuali sopravvenute variazioni della propria struttura organizzativa, indicando analiticamente le variazioni intervenute, gli eventuali nominativi dei propri responsabili, e la loro potenziale incidenza sulla qualificazione ed idoneità a rendere le prestazioni commesse;

f) consentire all'Istituto di procedere, in qualsiasi momento e anche senza preavviso, alle verifiche sulla piena e corretta esecuzione del presente Contratto ed a prestare la propria collaborazione per consentire lo svolgimento di tali verifiche;

g) collaborare nelle attività di collaudo, secondo le prescrizioni di legge;

h) dare immediata comunicazione di ogni circostanza che possa interferire sull'esecuzione delle attività di cui al presente Contratto;

i) osservare e far osservare al proprio personale norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, sicurezza, salute, assicurazione e assistenza dei lavoratori.

j) fornire l'elenco del personale impiegato e delle attrezzature

3. L'Appaltatore si impegna, altresì, ad adempiere a tutti gli obblighi di condotta derivanti dal "Codice di comportamento dei dipendenti pubblici", di cui al d.P.R. 16 aprile 2013, n. 62 e dal "Codice di comportamento dei dipendenti dell'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale, ai sensi dell'art. 54, comma 5, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165".
4. Sono, inoltre, a carico dell'Appaltatore tutti gli oneri già previsti dal Capitolato Speciale d'Appalto, quelli imposti per legge, per regolamento o in forza del Capitolato Generale e quelli indicati nel presente Accordo.
5. Per tutto quanto non espressamente previsto, si rinvia agli artt. 30 e 31 del CSA.

#### **Art. 8 (Verifica degli adempimenti assicurativi e previdenziali)**

1. L'Appaltatore è tenuto all'adempimento degli obblighi di cui all'art.105 del D.Lgs. 50/16. In particolare dovrà produrre all'Istituto:
  - prima dell'inizio lavori, la documentazione di avvenuta denuncia agli enti previdenziali, assicurativi ed infortunistici inclusa la cassa edile (ove dovuta), la trasmissione delle copie dei versamenti contributivi, previdenziali e assicurativi, nonché di quelli dovuti agli organismi paritetici previsti dalla contrattazione collettiva, secondo la cadenza di cui all'art.35 comma 32 del D.L. 223/06 e comunque su richiesta dell'Istituto;
  - prima della stipula del contratto e in ogni caso prima dell'inizio dei lavori, qualora si proceda alla consegna degli stessi sotto le riserve di legge, il piano operativo di sicurezza;
  - durante la realizzazione dell'opera il piano operativo della sicurezza dovrà essere aggiornato, a cura dell'Appaltatore, in relazione all'evoluzione dei lavori e alle eventuali modifiche intervenute.
2. L'Appaltatore è responsabile della trasmissione della documentazione di avvenuta denuncia agli enti previdenziali, assicurativi e infortunistici, inclusa la cassa edile, anche per i subappaltatori. Nel caso di ATI tale compito è affidato all'impresa mandataria.

#### **Art. 9 (Responsabilità dell'Appaltatore e garanzie)**

1. L'Appaltatore garantisce il pieno adempimento degli obblighi assunti secondo i criteri di diligenza connessa all'esercizio in via professionale dell'attività di gestione dei lavori.
2. L'Appaltatore assume la responsabilità per danni diretti e/o indiretti subiti dall'Istituto e/o da terzi che trovino causa o occasione nelle prestazioni contrattuali, e nella mancata o ritardata esecuzione a regola d'arte delle stesse.
3. Nel corso dell'esecuzione del Contratto, l'Appaltatore dovrà manlevare e tenere indenne l'Istituto dalle eventuali pretese, sia giudiziarie che stragiudiziali, che soggetti terzi dovessero avanzare verso l'Istituto medesimo per cause riconducibili alle attività dell'Appaltatore.
4. L'Appaltatore assume la responsabilità civile e amministrativa dell'esecuzione dell'Appalto, e deve tenere indenne l'Istituto da qualsivoglia responsabilità verso i terzi in genere, gli utenti e le Pubbliche Amministrazioni, che siano conseguenti a ritardi, manchevolezze, trascuratezze dell'Appaltatore medesimo, o delle imprese o dei soggetti da quest'ultimo incaricati, nell'esecuzione degli obblighi assunti e in genere in ogni adempimento previsto dal

presente Contratto.

5. Per quanto riguarda il personale di cantiere, l'Appaltatore rimane responsabile del suo comportamento e della disciplina nei confronti del Direttore dei Lavori (o dei suoi ausiliari), della sua capacità lavorativa, delle condizioni normative, retributive, previdenziali e assistenziali risultanti dai contratti collettivi vigenti per la categoria e la località in cui si svolgono i Lavori da attuarsi nei suoi confronti, delle vigenti leggi relative all'antinfortunistica e all'igiene, e ad ogni altra disposizione inerente la tutela dei lavoratori.
6. Sono a carico dell'Appaltatore:
  - ✓ tutte le misure, comprese le opere provvisorie, e tutti gli adempimenti volti ad evitare il verificarsi di danni alle opere, all'ambiente, alle persone e alle cose nell'esecuzione dell'Appalto;
  - ✓ l'onere per il ripristino di opere o il risarcimento di danni ai luoghi, a cose o a terzi determinati da mancata, tardiva o inadeguata assunzione dei necessari provvedimenti, indipendentemente dall'esistenza di adeguata copertura assicurativa.
7. A copertura della corretta esecuzione di tutte le obbligazioni di cui al presente Contratto, l'Appaltatore ha regolarmente costituito e consegnato all'Istituto una garanzia ai sensi dell'art. 103 del Codice, come indicato nella lett. i) delle premesse del presente Contratto, dell'importo di euro [REDACTED].
8. In conformità a quanto disposto dall' art. 21, comma 2, del CSA, l'Appaltatore si obbliga, comunque, a stipulare una nuova polizza al fine di garantire la copertura delle garanzie assicurative per l'intera durata dell'accordo quadro, con decorrenza dalla data di consegna generale dei lavori e cessazione alle ore 24 del giorno di emissione del "certificato di collaudo dell'accordo quadro", e comunque fino al decorso dei 12 mesi dalla data di ultimazione di tutti i lavori relativi all'ultimo contratto applicativo e risultante dal corrispondente certificato di collaudo o regolare esecuzione.
9. L'Istituto, in presenza di inadempimenti dell'Appaltatore o ricorrendo i presupposti di cui all'art. 103, comma 2, del Codice, potrà trattenere, in tutto o in parte, la garanzia di cui al presente articolo, previa contestazione dell'inadempimento. In caso di diminuzione della garanzia per escussione parziale o totale ad opera dell'Istituto, l'Appaltatore sarà obbligato a reintegrarla nel termine di 10 (dieci) giorni dalla richiesta dell'Istituto stesso. In caso di inottemperanza, la reintegrazione sarà effettuata a valere sui ratei di prezzo da corrispondere all'Appaltatore.
10. La garanzia sarà progressivamente svincolata con il progredire dell'avanzamento del Contratto, secondo le modalità stabilite dal comma 5 dell'art. 103 del Codice.
11. Ai sensi dell'art. 103, comma 6, del Codice, ai fini del pagamento della rata di saldo, l'Appaltatore dovrà costituire una cauzione o una garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa secondo i termini e le condizioni indicati nell'art. 22 del CSA.
12. L'Appaltatore, ai sensi dell'art. 103 comma 7 del Codice e come previsto nell'art. 21 del CSA, recante "Obblighi assicurativi a carico dell'Appaltatore", ha sottoscritto, in conformità agli schemi 2.3 del D.M. 123/2004, in data 21/01/2021, con la Compagnia Società Reale Mutua di Assicurazioni una polizza che:
  - a) tenga indenne la stazione appaltante da tutti i danni da esecuzione, da qualsiasi causa determinati, costituita nella forma «Contractors All Risks» (C.A.R.), per un massimale non inferiore all'importo del contratto ripartito come segue:

partita 1) per le opere oggetto del contratto: importo del contratto;  
partita 2) per le opere preesistenti: importo pari al 20% dell'importo del contratto;  
partita 3) per demolizioni e sgomberi: importo pari al 10% dell'importo del contratto.

b) Preveda una garanzia per responsabilità civile per danni causati a terzi (R.C.T.) e agli operai (R.C.O.), stipulata per una somma assicurata non inferiore a € 5 milioni.

13. In caso di raggruppamenti temporanei le garanzie fideiussorie e le garanzie assicurative sono presentate, su mandato irrevocabile, dalla mandataria in nome e per conto di tutti i Concorrenti, ferma restando la responsabilità solidale tra le imprese.

#### **Art. 10 (Divieto di cessione del Contratto e subappalto)**

1. In conformità a quanto stabilito dall'art. 105, comma 1, del Codice, è fatto divieto all'Appaltatore di cedere il presente Accordo Quadro ed i contratti da esso derivati. Resta fermo quanto previsto all'art. 106, comma 1, lett. d), del Codice, in caso di modifiche soggettive.
2. Il Subappalto, con riferimento alla Categoria prevalente di opere specializzate "Impianti tecnologici" "OG11" – classifica II a qualificazione obbligatoria - (importo > 10% del totale dei lavori) sarà ammesso fino ad un massimo del 30% dell'importo della categoria medesima ai sensi dell'art. 1, comma 2, del D.M. del MIT n. 248 del 10.11.2016, tenuto conto dell'incidenza dei lavori con elevato contenuto tecnologico.
3. Il Subappalto, con riferimento alla Categoria scorporabile di opere generali "Edifici civili e industriali" "OG 1" – classifica I sarà ammesso in conformità all'art.105 del D.Lgs. n.50/2016 ad eccezione ad eccezione dei commi 2 e 14 che non trovano applicazione a seguito delle sentenze della Corte di Giustizia europea n. C-63/18 del 26/9/2019 e C-402/18 del 27/11/2019.
4. Per le prestazioni affidate in subappalto, in relazione ai prezzi praticabili dall'Appaltatore al subappaltatore, trova applicazione quanto stabilito nella Lettera di Invito.
5. L'Appaltatore sarà responsabile in via esclusiva nei confronti della Stazione Appaltante in solido con il subappaltatore in relazione agli obblighi retributivi e contributivi, ai sensi dell'art. 29 del D.lgs. 10 settembre 2003, n. 276, salve le ipotesi di liberazione dell'Appaltatore previste dall'art. 105, comma 8, del Codice.
6. L'esecuzione delle prestazioni affidate in subappalto non può formare oggetto di ulteriore subappalto.
7. L'autorizzazione al subappalto sarà sottoposta alle seguenti condizioni:
  - a) che l'affidatario del subappalto non abbia partecipato alla procedura per l'affidamento dell'Appalto;
  - b) che il subappaltatore sia qualificato nella relativa categoria;
  - c) che all'atto dell'Offerta il Concorrente abbia indicato le prestazioni e le parti di prestazioni che intende subappaltare;
  - d) che l'Appaltatore dimostri l'assenza in capo ai subappaltatori dei motivi di esclusione di cui all'[articolo 80](#) del Codice.
8. La Stazione Appaltante verificherà l'assenza dei motivi di esclusione di cui all'art. 80 del Codice in capo al subappaltatore ex art. 105, comma 6, del Codice, nel periodo intercorrente tra la ricezione, da parte dell'Appaltatore, dell'istanza di autorizzazione al subappalto e il

rilascio dell'autorizzazione medesima. Le verifiche saranno effettuate secondo le forme e con le modalità previste dalla legge e, in particolare, per la dimostrazione dell'assenza delle circostanze di esclusione per gravi illeciti professionali, secondo le modalità previste dal [comma 13 dell'articolo 80](#), del Codice.

9. Ai fini dell'autorizzazione al subappalto, l'Appaltatore deve presentare all'Istituto almeno 20 (venti) giorni solari prima della data di effettivo inizio dell'esecuzione delle prestazioni oggetto del subappalto medesimo, apposta istanza, alla quale allega i seguenti documenti:
  - a) copia autentica del contratto di subappalto che indichi puntualmente l'ambito operativo del subappalto sia in termini prestazionali che economici;
  - b) la certificazione attestante il possesso da parte del subappaltatore dei requisiti di qualificazione prescritti dal Codice in relazione alla prestazione subappaltata;
  - c) la dichiarazione del subappaltatore attestante l'assenza in capo a sé dei motivi di esclusione di cui all'art. 80 dello stesso Codice;
  - d) la documentazione attestante i requisiti di idoneità tecnico-professionale del subappaltatore, ove necessaria ai sensi delle prescrizioni di cui al D.Lgs. n. 81/2008;
  - e) la dichiarazione dell'Appaltatore circa la sussistenza o meno di eventuali forme di controllo o di collegamento a norma dell'art. 2359 del codice civile con il titolare del subappalto. Analoga dichiarazione dovrà essere rilasciata da ciascuno dei soggetti partecipanti nel caso di raggruppamento temporaneo, società o consorzio;
  - f) la documentazione di avvenuta denuncia agli enti previdenziali, inclusa la cassa edile, assicurativi e antinfortunistici;
  - g) copia del piano di sicurezza di cui all'art. 105, comma 17, del Codice, ove la sua redazione sia obbligatoria ad opera del subappaltatore.
10. La Stazione Appaltante provvede al rilascio dell'autorizzazione al subappalto entro 30 (trenta) giorni dalla relativa richiesta. Tale termine può essere prorogato una sola volta, ove ricorrano giustificati motivi.
11. Trascorso tale termine senza che l'Istituto abbia espressamente autorizzato il subappalto, detta autorizzazione si intenderà concessa.
12. Per i subappalti di importo inferiore al 2% (due per cento) dell'importo delle prestazioni affidate o di importo inferiore a € 100.000,00 (euro centomila/00), i termini per il rilascio dell'autorizzazione da parte della Stazione Appaltante sono ridotti della metà.
13. Ai sensi dell'art. 31, comma 6, del D.L. n. 69/2013, convertito in legge n. 98/2013, per il rilascio dell'autorizzazione di cui sopra, nonché per il pagamento degli stati di avanzamento o delle prestazioni, il certificato di verifica di conformità, e il pagamento del saldo finale, l'Istituto acquisisce d'ufficio il D.U.R.C. del subappaltatore in corso di validità.
14. In caso di raggruppamenti, il contratto di subappalto sarà stipulato dalla capogruppo, in nome e per conto del raggruppamento. È fatto obbligo all'operatore capogruppo di indicare, all'atto della stipula del contratto di subappalto, l'operatore raggruppato per conto del quale il subappaltatore eseguirà le prestazioni, la quota detenuta dal medesimo nell'ambito dell'appalto e la percentuale di incidenza del subappalto su tale quota.
15. L'affidamento dei Lavori da parte dei soggetti di cui all'art. 45, comma 2, lett. b) e c), del Codice ai propri consorziati non costituisce subappalto.

16. L'Appaltatore deve provvedere a sostituire i subappaltatori relativamente ai quali apposita verifica abbia dimostrato la sussistenza dei motivi di esclusione di cui all'art. 80 del Codice.
17. Sarà altresì acquisita una nuova autorizzazione integrativa qualora l'oggetto del subappalto subisca variazioni e l'importo dello stesso sia incrementato, nonché siano variati i requisiti di cui all'art. 105, comma 7, del Codice.
18. La Stazione Appaltante corrisponderà direttamente al subappaltatore l'importo dovuto per le prestazioni dallo stesso eseguite nei seguenti casi:
  - a) quando il subappaltatore è una microimpresa o piccola impresa;
  - b) in caso inadempimento da parte dell'Appaltatore;
  - c) su richiesta del subappaltatore e se la natura del Contratto lo consente.
19. L'Appaltatore corrisponderà i costi della sicurezza e della manodopera, relativi alle prestazioni affidate in subappalto, alle imprese subappaltatrici senza alcun ribasso; la Stazione Appaltante, sentito il Direttore dei Lavori, provvederà alla verifica dell'effettiva applicazione della presente disposizione. L'Appaltatore sarà solidalmente responsabile con il subappaltatore degli adempimenti, da parte di questo ultimo, degli obblighi di sicurezza previsti dalla normativa vigente.
20. Nei cartelli esposti all'esterno del cantiere dovranno essere indicati anche i nominativi di tutte le imprese subappaltatrici.
21. Si dà atto che, previa autorizzazione dell'Istituto e nel rispetto dell'articolo 105 del Codice dei contratti, i lavori che l'Appaltatore ha indicato a tale scopo in sede di offerta possono essere subappaltati, nella misura, alle condizioni e con i limiti e le modalità previste dal Capitolato Speciale d'Appalto e dalla Lettera di invito.

#### **Art. 11 (Contabilizzazione degli interventi)**

1. La contabilizzazione delle prestazioni rese dall'Appaltatore sarà effettuata separatamente per ciascun contratto applicativo, fermo restando che gli importi di tutti i contratti applicativi confluiranno in un unico montante dei lavori eseguiti.
2. Le opere oggetto del presente Accordo Quadro saranno computate a misura, con le modalità previste dal Capitolato Speciale – CAPO 4.

#### **Art. 12 (Invariabilità del corrispettivo)**

1. Per i lavori affidati con il presente Accordo quadro non si procede alla revisione dei prezzi e non si applica il comma 1 dell'articolo 1664 del codice civile salvo quanto disposto dall'articolo 106 comma 1 lettera a) del Codice.

#### **Art. 13 (Fatturazione e modalità di pagamento)**

1. In deroga a quanto previsto all'art. 1665, ultimo comma, del codice civile, i pagamenti avvengono per stati di avanzamento, mediante emissione dei certificati di pagamento.
2. L'Istituto provvederà ai pagamenti del corrispettivo del singolo contratto applicativo secondo le regole che seguono:



- a) dopo l'emissione di SAL di valore non inferiore a **€ 100.000,00 (euro centomila/00)**, ad eccezione dell'ultima rata, previa presentazione di fattura in formato elettronico secondo le modalità di cui al successivo comma 6;
  - b) nel rispetto dei termini previsti dall'art. 113-*bis* del Codice;
  - c) sull'importo netto dei pagamenti sarà operata una ritenuta dello 0,50 per cento, ai sensi dell'art. 30 comma 5 bis del D.lgs 50/2016, a garanzia dell'osservanza delle norme e prescrizioni in materia di contratti collettivi, tutela, sicurezza, salute, assicurazione e assistenza ai lavoratori;
3. L'Istituto procederà al pagamento della rata di saldo, unitamente alle ritenute di cui al precedente comma 2, lettera c), nulla ostando, entro 30 (trenta) giorni dopo l'avvenuta emissione del certificato di collaudo generale previa presentazione di regolare fattura da parte dell'Appaltatore.
  4. Il pagamento della rata di saldo, disposto previa garanzia fideiussoria ai sensi dell'articolo 103, comma 6, del Codice dei contratti, non costituisce presunzione di accettazione dell'opera, ai sensi dell'articolo 1666, secondo comma, del codice civile.
  5. Salvo quanto disposto dall'articolo 1669 del codice civile, l'Appaltatore risponde per la difformità ed i vizi dell'opera, ancorché riconoscibili, purché denunciati dalla Stazione Appaltante entro 24 (ventiquattro) mesi dall'ultimazione dei lavori riconosciuta e accettata.
  6. Ciascuna fattura dovrà essere trasmessa nel rispetto di quanto previsto dal D.M. del Ministero dell'Economia e delle Finanze n. 55/2013 e dovrà essere emessa in forma elettronica, tramite SDI, all' INPS, Direzione Centrale Credito, Welfare e Strutture Sociali, usando il codice univoco IPA: UF5HHG.
  7. Ciascuna fattura emessa dall'Appaltatore dovrà esporre il dettaglio analitico dei Lavori prestato e del prezzo complessivo e contenere il riferimento al CIG (Codice Identificativo Gara), al CUP (Codice Unico Progetto) ed al certificato di pagamento. La trasmissione della suddetta documentazione è da intendersi prevista a pena di irricevibilità delle fatture.
  8. Le fatture elettroniche, a partire dal 18 aprile 2019, dovranno essere redatte in conformità allo standard europeo sulla fatturazione elettronica negli appalti pubblici, secondo quanto disposto dal D.lgs. 27 dicembre 2018, n. 148 "Attuazione della direttiva (UE) 2014/55 del Parlamento europeo e del Consiglio del 16 aprile 2014, relativa alla fatturazione elettronica".
  9. Ai fini dell'IVA si applica la disciplina introdotta dall'art. 1, comma 629, lett. b) della L. 23 dicembre 2014, n. 190 e dal D.M. 23 gennaio 2015, come interpretata dalla Circolare n. 1/E del 9 gennaio 2015 dell'Agenzia delle Entrate, con conseguente versamento dell'IVA sulle fatture a cura dell'Istituto. Pertanto, le fatture elettroniche emesse dall'Appaltatore dovranno recare, nel campo esigibilità IVA, il carattere previsto dalla procedura Sdi per indicare la scissione dei pagamenti.
  10. Il pagamento della fattura è subordinato:
    - alla verifica del rispetto degli obblighi di cui all'art. 4 del D.L. n. 124/2019, convertito con modificazioni dalla legge 19 dicembre 2019 n. 157;
    - alla verifica del D.U.R.C. dell'Appaltatore e degli eventuali subappaltatori, in corso di validità, ai sensi dell'art. 105, comma 9, del Codice e del presente Contratto, in base ad accertamenti svolti in via ufficiosa dall'Istituto;
    - alla verifica di regolarità dell'Appaltatore ai sensi dell'art. 48-*bis* del d.P.R. n. 602/73, e relative disposizioni di attuazione.

- all'accertamento, da parte della Stazione Appaltante, della prestazione effettuata, in termini di quantità e qualità, rispetto alle prescrizioni previste nei documenti contrattuali.

11. È facoltà dell'Appaltatore presentare contestazioni scritte in occasione dei pagamenti.

12. Ove corredate dai dettagli richiesti, l'Istituto provvederà al pagamento delle fatture sul conto corrente bancario intestato all'Appaltatore [REDACTED] dedicato, anche in via non esclusiva, alle commesse pubbliche ai sensi dell'art. 3, commi 1 e 7, della legge n. 136 del 13 agosto 2010.

[REDACTED] Ai sensi e per gli effetti della predetta legge 136/10, il/i soggetto/i delegato/i alla movimentazione del suddetto conto corrente è il Sig. [REDACTED]

14. In riferimento ai commi 12 e 13 del presente articolo, è obbligo dell'Appaltatore comunicare all'Istituto eventuali modifiche che dovessero manifestarsi nel corso della durata contrattuale, entro 7 (sette) giorni dal verificarsi delle stesse.

15. L'Appaltatore potrà cedere i crediti ad esso derivanti dal presente Contratto osservando le formalità di cui all'art. 106, comma 13, del Codice. L'Istituto potrà opporre al cessionario tutte le eccezioni opponibili al cedente in base al presente Contratto, ivi compresa la compensazione di cui al comma che segue.

16. L'Istituto potrà compensare, anche ai sensi dell'art. 1241 c.c., quanto dovuto all'Appaltatore a titolo di corrispettivo con gli importi che quest'ultimo sia tenuto a versare all'Istituto a titolo di penale o a qualunque altro titolo, ivi compresi oneri previdenziali non assolti dovuti all'Istituto.

17. Ai sensi di quanto previsto dall'art. 35, comma 18, del Codice, e secondo le modalità di cui all'art. 16 del CSA, verrà corrisposta all'Aggiudicatario, ove ne faccia richiesta, un'anticipazione del prezzo nella misura vigente *ratione temporis* alla data di sottoscrizione di ciascun contratto applicativo.

18. In caso di aggiudicazione dell'Appalto ad un raggruppamento temporaneo di imprese o ad un consorzio ordinario, tutte le fatture delle società componenti l'operatore plurisoggettivo dovranno essere consegnate a cura della società mandataria. Il pagamento delle fatture avverrà in favore della mandataria, e sarà cura della predetta provvedere alle successive ripartizioni verso le mandanti, con liberazione immediata dell'Istituto al momento del pagamento in favore della sola mandataria.

19. Sarà facoltà della Stazione Appaltante:

- prevedere, al momento della sottoscrizione del Contratto e anche su richiesta dell'Appaltatore, che i pagamenti delle fatture avvengano in favore dei singoli operatori costituenti il raggruppamento, in relazione alle fatture singolarmente emesse;
- variare, con semplice comunicazione all'Appaltatore plurisoggettivo, le modalità di fatturazione in corso.

20. Per la restante regolamentazione in materia di pagamento dei corrispettivi si rinvia a quanto disciplinato nel CSA.

#### **Art.14 (Norme specifiche in materia di verifica dei versamenti fiscali e previdenziali)**

1. Ai sensi dell'art.35 comma 28 del D.L. 4 luglio 2006 n. 223, coordinato con la legge di conversione 4 agosto 2006 n. 248, l'Appaltatore è tenuto a rispondere in solido con il subappaltatore della effettuazione e del versamento delle ritenute fiscali sui redditi di lavoro dipendente e del versamento dei contributi previdenziali e dei contributi assicurativi obbligatori per gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali dei dipendenti a cui è tenuto il subappaltatore.
2. L'Istituto provvede al pagamento del corrispettivo dovuto all'Appaltatore previo ricevimento da parte degli enti competenti, ovvero l'esibizione da parte dell'Appaltatore, della documentazione attestante che gli adempimenti di cui al punto precedente, connessi con le prestazioni di lavoro dipendente concernenti l'opera affidata, sono stati correttamente eseguiti dall'Appaltatore.
3. I termini decorrono pertanto dalla data di ricevimento della documentazione attestante il rispetto degli adempimenti fiscali previdenziali e assicurativi sui redditi di lavoro dipendente relativi all'Appaltatore e ai subappaltatori.

#### **Art. 15 (Obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari)**

1. L'Appaltatore si impegna alla stretta osservanza degli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari previsti dalla legge del 13 agosto 2010, n. 136 ("Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia") e del D.L. n. 187 del 12 novembre 2010 ("Misure urgenti in materia di sicurezza"), convertito con modificazioni della legge n. 217 del 17 dicembre 2010, e successive modifiche, integrazioni e provvedimenti di attuazione, sia nei rapporti verso l'Istituto che nei rapporti con la Filiera delle imprese.
2. In particolare, l'Appaltatore si obbliga:
  - a) ad utilizzare, ai fini dei pagamenti intervenuti nell'ambito del presente Appalto, sia attivi da parte dell'Istituto che passivi verso la Filiera delle Imprese, il conto corrente indicato all'art. 13, comma 12;
  - b) a registrare tutti i movimenti finanziari relativi al presente Appalto, verso o da i suddetti soggetti, sul conto corrente dedicato sopra menzionato;
  - c) ad utilizzare, ai fini dei movimenti finanziari di cui sopra, lo strumento del bonifico bancario o postale, ovvero altri strumenti di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni;
  - d) ad utilizzare i suddetti conti correnti dedicati anche per i pagamenti destinati a dipendenti, consulenti e fornitori di beni e servizi rientranti tra le spese generali, nonché per quelli destinati alla provvista di immobilizzazioni tecniche, per l'intero importo dovuto e anche se questo non sia riferibile in via esclusiva alla realizzazione degli interventi di cui all'art. 3, comma 1, della legge n. 136/2010;
  - e) ad inserire o a procurare che sia inserito, nell'ambito delle disposizioni di pagamento relative al presente Appalto, il codice identificativo di Gara (CIG) attribuito alla presente procedura;
  - f) a comunicare all'Istituto ogni modifica relativa ai dati trasmessi inerenti al conto corrente dedicato e/o le generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare su tale conto entro il termine di 7 (sette) giorni dal verificarsi della suddetta modifica;

- g) ad osservare tutte le disposizioni sopravvenute in tema di tracciabilità dei flussi finanziari, di carattere innovativo, modificativo, integrativo o attuativo della legge 136/10, e ad acconsentire alle modifiche contrattuali che si rendessero eventualmente necessarie o semplicemente opportune a fini di adeguamento.
3. Per quanto concerne il presente Appalto, potranno essere eseguiti anche con strumenti diversi dal bonifico bancario o postale:
- a) i pagamenti in favore di enti previdenziali, assicurativi e istituzionali, nonché quelli in favore di gestori e fornitori di pubblici servizi, ovvero quelli riguardanti tributi, fermo restando l'obbligo di documentazione della spesa;
  - b) le spese giornaliere relative al presente Contratto di importo inferiore o uguale a € 1.500,00 (euro millecinquecento/00), fermi restando il divieto di impiego del contante e l'obbligo di documentazione della spesa;
  - c) gli altri pagamenti per i quali sia prevista per disposizione di legge un'esenzione dalla normativa in tema di tracciabilità dei flussi finanziari.
4. Ove per il pagamento di spese estranee a commesse pubbliche fosse necessario il ricorso a somme provenienti dai conti correnti dedicati di cui sopra, questi ultimi potranno essere successivamente reintegrati mediante bonifico bancario o postale, ovvero mediante altri strumenti di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni.
5. Nel caso di cessione dei crediti derivanti dal presente Appalto, ai sensi dell'art. 106, comma 13, del Codice, nel relativo contratto dovranno essere previsti a carico del cessionario i seguenti obblighi:
- a) indicare il CIG della procedura ed anticipare i pagamenti all'Appaltatore mediante bonifico bancario o postale sul conto corrente dedicato;
  - b) osservare gli obblighi di tracciabilità in ordine ai movimenti finanziari relativi ai crediti ceduti, utilizzando un conto corrente dedicato.

#### **Art. 16 (Consegna, inizio lavori e termini per le esecuzioni contrattuali)**

1. L'esecuzione dei Lavori avrà inizio, in seguito a consegna generale dei lavori, risultante da apposito verbale da effettuarsi non oltre 45 (quarantacinque) giorni dalla stipula del presente Accordo, previa convocazione dell'Assuntore.
2. L'effettivo inizio dei lavori coincide, però, con la data di consegna del contratto applicativo n. 1 ed il relativo verbale di avvio dell'esecuzione verrà redatto in duplice esemplare firmato dal Direttore dei lavori e dall'Appaltatore.
3. Si rinvia al Capo 3, artt. 11 e 12 del CSA per ogni prescrizione circa, rispettivamente, la Consegna e inizio dei lavori ed il termine per l'esecuzione dei singoli contratti applicativi.

#### **Art. 17 (Sospensione dell'esecuzione del Contratto)**

1. In tutti i casi in cui ricorrano circostanze speciali che impediscano in via temporanea l'utile prosecuzione dei lavori oggetto di ciascun contratto applicativo e che non siano prevedibili al momento della stipulazione del contratto medesimo, potrà essere disposta la sospensione dei lavori, come previsto dall'art. 107 del D.lgs. n. 50/2016.

### **Art. 18 (Penali)**

1. Fatta salva la responsabilità dell'Appaltatore da inadempimento e il risarcimento del maggior danno ai sensi dell'art. 1382 c.c., lo stesso sarà tenuto a corrispondere all'Istituto le penali in caso di ritardo nell'inizio e nell'esecuzione degli interventi affidatigli con le modalità che sono descritte nel Capo 3, art. 13 del CSA, cui si rimanda.
2. Secondo i principi generali, le penali saranno applicate solo nel caso in cui il ritardo o l'inadempimento siano imputabili all'Appaltatore.
3. L'Istituto avrà diritto di procedere, ai sensi del successivo art. 26, alla risoluzione dell'Accordo Quadro, qualora, anche nel caso di un singolo contratto applicativo, l'ammontare delle penali risulti di importo complessivo superiore al 10% dell'importo del contratto applicativo stesso,
4. L'Appaltatore prende atto ed accetta che l'applicazione delle penali previste dal presente articolo non preclude il diritto dell'Istituto di richiedere il risarcimento degli eventuali maggiori danni.
5. L'applicazione della penale sarà preceduta da una rituale contestazione scritta della Stazione Appaltante verso l'Appaltatore, alla quale l'Appaltatore potrà replicare nei successivi 5 (cinque) giorni dalla ricezione.
6. L'Istituto, per i crediti derivanti dall'applicazione delle penali di cui al presente articolo, potrà, a sua insindacabile scelta, avvalersi della cauzione di cui alla lett. i) delle premesse del presente Contratto, senza bisogno di diffida o procedimento giudiziario ovvero compensare il credito con quanto dovuto all'Appaltatore a qualsiasi titolo, quindi anche per i corrispettivi maturati.
7. A tal fine, l'Appaltatore autorizza sin d'ora la Stazione Appaltante, ex art. 1252 c.c., a compensare le somme ad esso Appaltatore dovute a qualunque titolo con gli importi spettanti alla Stazione Appaltante a titolo di penale.
8. L'applicazione delle penali non esonera in alcun caso l'Appaltatore dall'adempimento dell'obbligazione che ha fatto sorgere l'obbligo di pagamento della penale stessa.

### **Art. 19 (Riserve dell'Appaltatore)**

1. L'Appaltatore è sempre tenuto ad uniformarsi alle disposizioni del Direttore dei Lavori, fatta salva la facoltà di iscrivere le proprie riserve.
2. Per quanto in questa sede non espressamente previsto, si rinvia all'art. 9 del DM n. 49 del 7 marzo 2018 nonché all'art. 25 del CSA.

### **Art. 20 (Conto Finale dei Lavori)**

1. Il Conto Finale sarà compilato dal Direttore dei Lavori per ciascun contratto applicativo entro il termine di sessanta giorni dall'ultimazione dei lavori relativi a ciascun contratto applicativo.
2. Il termine di cui al comma 1 decorrerà dalla produzione da parte dell'Esecutore di tutta la documentazione e delle certificazioni di legge e/o contrattualmente previste. In caso contrario i termini rimarranno sospesi fino a quando l'esecutore non avrà ottemperato a tale prescrizione.
3. Per quanto non espressamente previsto, si rimanda all'art. 18 del CSA.

### **Art. 21 (Ultimazione dei lavori e gratuita manutenzione)**

1. Al termine dei lavori relativi a ciascun contratto applicativo, il Direttore dei Lavori entro 20 giorni redige il certificato di ultimazione dei lavori. Nel certificato sono rilevati e verbalizzati eventuali vizi e difformità di esecuzione che l'Appaltatore è tenuto a eliminare a sue spese nel termine fissato e con le modalità prescritte dal Direttore dei Lavori, fatto salvo il risarcimento del danno alla Stazione Appaltante. In caso di ritardo nel ripristino, si applica la penale per i ritardi prevista dall'articolo 13 del CSA.
2. Dalla data del certificato di ultimazione dei lavori relativi a ciascun contratto applicativo decorre il periodo di gratuita manutenzione; tale periodo cessa con l'approvazione finale del certificato di regolare esecuzione/certificato di collaudo da parte della Stazione Appaltante, da effettuarsi entro i termini previsti dall'articolo 28 del CSA.
3. Non può ritenersi verificata l'ultimazione dei lavori se l'Appaltatore non ha consegnato al Direttore di Lavori le certificazioni e i collaudi tecnici relativi agli impianti eseguiti; in tal caso il Direttore dei Lavori non può redigere il certificato di ultimazione e, se redatto, questo non è efficace e non decorrono i termini di cui all'articolo 28 del CSA.
4. Non potrà ritenersi verificata l'ultimazione dei lavori se l'Assuntore non avrà consegnato al Direttore dei Lavori i Formulari Identificativi del Rifiuto (FIR), che dovranno essere trasmessi timbrati e firmati dalla discarica/impianto di smaltimento.

### **Art. 22 (Verifica della regolare esecuzione/Collaudo)**

1. L'Istituto sottopone le attività di cui al presente Accordo Quadro a Verifica della Regolare Esecuzione /Collaudo, ai sensi degli artt. 102, comma 8, e 216, comma 16, del Codice, al fine di verificare e certificare che i lavori siano stati eseguiti a regola d'arte in conformità delle prescrizioni contrattuali e degli eventuali atti di sottomissione o aggiuntivi debitamente approvati.
2. Tale attività ha altresì lo scopo di verificare che i dati risultanti dalla contabilità finale e dai documenti giustificativi corrispondano fra loro e con le risultanze di fatto, non solo per dimensioni, forma e quantità, ma anche per qualità dei materiali, dei componenti e delle provviste, e che le procedure espropriative poste a carico dell'Appaltatore siano state espletate tempestivamente e diligentemente. Il Collaudo comprende inoltre tutte le verifiche tecniche previste dalle leggi di settore.
3. L'attività di Verifica della Regolare Esecuzione /Collaudo viene effettuata ai sensi dell'art. 28 del CSA.

### **Art. 23 (Collaudo contabile finale dell'Accordo Quadro)**

1. Entro centottanta giorni dalla data di scadenza dell'Accordo Quadro indicata all' articolo 10 del CSA ed ultimati tutti i lavori relativi a tutti i contratti applicativi la Stazione Appaltante procederà ad una verifica contabile relativa ai contratti applicativi svolti nell'ambito dell'accordo quadro. Le risultanze della verifica contabile sull' andamento dell'Accordo Quadro verranno riportate in un "Certificato di collaudo dell'accordo quadro".
2. Lo svincolo della garanzia fidejussoria sarà disposto a seguito della sottoscrizione del verbale di cui al comma 1 e previa presentazione della garanzia fidejussoria.

### **Art. 24 (Recesso)**

1. Ai sensi dell'art. 109 del Codice, fermo restando quanto previsto dagli artt. 88, comma 4-ter, e 92, comma 4, del D.lgs. n. 159/11, la Stazione Appaltante potrà recedere dall'Accordo Quadro, in tutto o in parte, in qualunque tempo previo il pagamento delle prestazioni relative ai Lavori eseguiti. Anche in deroga a quanto previsto dall'art. 109, comma 1, del Codice, l'Appaltatore non potrà pretendere dalla Stazione Appaltante compensi ulteriori rispetto a quelli di cui al precedente periodo.
2. L'Istituto potrà recedere dal presente Accordo in ogni momento, anche in deroga a quanto previsto dall'art. 1671 del codice civile. L'esercizio del diritto di recesso sarà preceduto da una formale comunicazione all'Appaltatore da darsi con un preavviso non inferiore a 20 (venti) giorni solari.

### **Art. 25 (Normativa in tema di contratti pubblici e verifiche sui requisiti)**

1. L'Appaltatore riconosce e prende atto che l'esecuzione dei Lavori oggetto del presente Accordo è subordinata all'integrale ed assoluto rispetto della vigente normativa in tema di contratti pubblici.
2. Ai sensi dell'art. 30, comma 8, del Codice, per quanto non espressamente previsto nel medesimo Codice e nei contratti attuativi, alla fase di esecuzione del presente Contratto si applicano le disposizioni del codice civile.
3. L'Appaltatore garantisce l'assenza dei motivi di esclusione di cui all'art. 80 del Codice nonché la sussistenza e persistenza di tutti gli ulteriori requisiti previsti dalla legge e dall'Accordo Quadro per il legittimo affidamento delle prestazioni e la loro corretta e diligente esecuzione, in conformità al presente Accordo e per tutta la durata del medesimo.
4. L'Appaltatore assume espressamente l'obbligo di comunicare immediatamente all'Istituto – pena la risoluzione di diritto del presente Accordo Quadro ai sensi dell'art. 1456 c.c. – ogni variazione rispetto ai requisiti di cui al comma precedente, come dichiarati ed accertati prima della sottoscrizione del presente Atto negoziale.
5. L'Appaltatore prende atto che l'Istituto si riserva la facoltà, durante l'esecuzione del presente Accordo Quadro, di verificare, in ogni momento, la permanenza di tutti i requisiti di legge in capo al medesimo, al fine di accertare l'insussistenza degli elementi ostativi alla prosecuzione del presente rapporto contrattuale ed ogni altra circostanza necessaria per la legittima acquisizione delle prestazioni.
6. L'Istituto eseguirà in corso di esecuzione le verifiche sostanziali circa l'effettivo possesso dei requisiti e delle risorse oggetto dell'eventuale avvalimento da parte dell'impresa ausiliaria, nonché l'effettivo impiego delle risorse medesime nell'esecuzione dell'Appalto. A tal fine il RUP accerterà in corso d'opera che le prestazioni oggetto di Accordo Quadro siano svolte direttamente dalle risorse umane e strumentali dell'impresa ausiliaria, che il titolare del Contratto utilizza in adempimento degli obblighi derivanti dal contratto di avvalimento.

### **Art. 26 (Risoluzione dell'Accordo Quadro)**

1. Il presente Accordo Quadro ed i contratti applicativi da esso discendenti potranno essere sottoposti a risoluzione oltre che nelle ipotesi previste dall'art. 108, comma 1, del Codice, nei seguenti casi:
  - frode nell'esecuzione dei Lavori;
  - inadempimento delle disposizioni della direzione lavori riguardo ai tempi di esecuzione o quando risulti accertato il mancato rispetto delle ingiunzioni o diffide fattegli, nei termini imposti dagli stessi provvedimenti;
  - manifesta incapacità o inidoneità, anche solo legale, nell'esecuzione dei lavori;
  - sospensione dei lavori o mancata ripresa degli stessi senza giustificato motivo;
  - rallentamento dei lavori, senza giustificato motivo, in misura tale da pregiudicare la realizzazione dei lavori nei termini contrattuali;
  - mancato rispetto della normativa sulla sicurezza e la salute dei lavoratori di cui al D.lgs. n. 81/08 o ai piani di sicurezza integranti il contratto, e delle ingiunzioni fattegli al riguardo dal Direttore dei Lavori, dal RUP, o dal Coordinatore per la sicurezza;
  - subappalto abusivo, associazione in partecipazione, cessione anche parziale del contratto o violazione di norme sostanziali riguardanti il subappalto;per tali casi, nonché per eventuali altri casi di grave inadempimento alle obbligazioni contrattuali e/o gravi negligenze dell'Appaltatore, si applicano le disposizioni di cui all'art. 108, commi da 3 a 9, del Codice.
2. L'Accordo sarà in ogni caso sottoposto a risoluzione nelle ipotesi previste dall'art. 108, comma 2, del Codice.

### **Art. 27 (Clausole risolutive espresse)**

1. Il presente Accordo Quadro ed i contratti applicativi da esso discendenti si risolveranno immediatamente di diritto, nelle forme e secondo le modalità previste dall'art. 1456 c.c., nei seguenti casi:
  - a) cessazione dell'attività di impresa in capo all'Appaltatore;
  - b) mancata tempestiva comunicazione, da parte dell'Appaltatore verso l'Istituto, di eventi che possano comportare in astratto, o comportino in concreto, la perdita della capacità generale a contrattare con la Pubblica Amministrazione, ai sensi dell'art. 80 del Codice e delle altre norme che disciplinano tale capacità generale;
  - c) perdita, in capo all'Appaltatore, dei requisiti di capacità generale a stipulare con la Pubblica Amministrazione, anche temporanea, ai sensi dell'art. 80 del Codice e delle altre norme che stabiliscono forme di incapacità a contrarre con la Pubblica Amministrazione;
  - d) accertamento della sussistenza di una delle cause interdittive antimafia, qualora la Stazione Appaltante abbia stipulato sulla base della informativa liberatoria provvisoria sotto condizione risolutiva.
  - e) violazione del requisito di correttezza e regolarità contributiva, fiscale e retributiva da parte dell'Appaltatore;



- f) violazione accertata anche a carico del subappaltatore delle norme di legge sulla prevenzione degli infortuni, la sicurezza del lavoro e le assicurazioni obbligatorie del personale nonché delle norme previdenziali;
  - g) gravi e ripetute violazioni delle prescrizioni contenute nei piani di sicurezza di cui all'art. 105, comma 17, del Codice, previa formale costituzione in mora dell'Appaltatore;
  - h) violazione dell'obbligo di segretezza su tutti i dati, le informazioni e le notizie comunque acquisite dall'Appaltatore nel corso o in occasione dell'esecuzione contrattuale;
  - i) violazione degli obblighi di condotta derivanti dal "*Codice di comportamento dei dipendenti pubblici*", di cui al d.P.R. 16 aprile 2013, n. 62, e dal «*Codice di comportamento dei dipendenti dell'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale, ai sensi dell'art. 54, comma 5, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165*»;
  - j) cessione parziale o totale del Contratto da parte dell'Appaltatore;
  - k) affidamenti di subappalti non preventivamente autorizzati dall'Istituto;
  - l) esito negativo della verifica di conformità/collaudo finale;
  - m) applicazione di penali, da parte della Stazione Appaltante, per ammontare superiore al 10% dell'importo di ciascun contratto applicativo, IVA esclusa;
  - n) mancata cessazione dell'inadempimento e/o mancato ripristino della regolarità dei Lavori entro il termine di 15 (quindici) giorni solari dalla contestazione intimata dall'Istituto;
  - o) accertamento in corso d'opera, da parte del RUP, che le prestazioni oggetto del Contratto non sono svolte direttamente dalle risorse umane e strumentali dell'impresa ausiliaria che l'Appaltatore utilizza in adempimento degli obblighi derivanti dal contratto di avvalimento;
  - p) violazione degli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui agli artt. 21 e 22 del presente Accordo Quadro;
  - q) accertamento della sussistenza di una delle cause interdittive di cui agli artt. 67 e 84 del D.Lgs. n. 159/2011.
2. Al verificarsi di una delle cause di risoluzione sopraelencate, l'Istituto comunicherà all'Appaltatore la propria volontà di avvalersi della risoluzione, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1456 c.c.
  3. In tutti i casi di risoluzione del presente Accordo Quadro, imputabili all'Appaltatore, l'Istituto procederà ad incamerare la cauzione prestata da quest'ultimo ai sensi dell'art. 103 del Codice. Ove non fosse possibile l'escussione della cauzione, l'Istituto applicherà, in danno dell'Appaltatore, una penale di importo pari alla cauzione predetta. Resta salvo il diritto al risarcimento dei danni eventualmente subiti dall'Istituto.
  4. Nel caso di risoluzione, l'Appaltatore ha diritto soltanto al pagamento delle prestazioni regolarmente eseguite, decurtato degli oneri aggiuntivi derivanti dallo scioglimento dell'Accordo Quadro. Nel solo caso di cui al comma 1, lett. d), ai sensi dell'art. 3, comma 4, del D. L. n. 76/2020 l'Appaltatore ha altresì diritto al rimborso delle spese sostenute per l'esecuzione del rimanente, nei limiti delle utilità conseguite.

## **Art. 28 (Lavoro e sicurezza)**

1. L'Appaltatore dichiara e garantisce che osserva ed osserverà per l'intera durata dell'Accordo Quadro, tutte le prescrizioni normative e contrattuali in materia di retribuzione, contributi assicurativi e previdenziali, assicurazioni, infortuni, nonché in tema di adempimenti, prestazioni ed obbligazioni inerenti al rapporto di lavoro del proprio personale, secondo la normativa e i contratti di categoria in vigore, sia nazionali che di zona, stipulati tra le parti sociali comparativamente più rappresentative, e successive modifiche e integrazioni.
2. L'Appaltatore dichiara e garantisce che, nell'ambito della propria organizzazione e nella gestione a proprio rischio delle prestazioni oggetto del presente Accordo Quadro, si atterrà a tutte le prescrizioni vigenti in materia di sicurezza del lavoro, con particolare riferimento agli obblighi posti a suo carico ai sensi e per gli effetti del D.Lgs. n. 81/2008 e sue eventuali modifiche o integrazioni.
3. L'Appaltatore si obbliga verso l'Istituto a far osservare la normativa in tema di lavoro, previdenza, assicurazioni, infortuni e sicurezza, di cui sopra, a tutti i propri eventuali subappaltatori.
4. L'Istituto, in caso di violazione da parte dell'Appaltatore o del suo subappaltatore degli obblighi in materia di lavoro, previdenza e sicurezza, accertata da parte delle autorità, sospenderà ogni pagamento fino a che le predette autorità non abbiano dichiarato che l'Appaltatore si è posto in regola. Resta, pertanto, inteso che l'Appaltatore non potrà vantare alcun diritto per i mancati pagamenti in questione.
5. Analogamente, nel caso in cui venga accertato che l'Appaltatore non sia in regola rispetto ai versamenti contributivi, l'Istituto sospenderà ogni pagamento sino alla regolarizzazione del debito contributivo dell'Appaltatore.
6. In caso di mancata regolarizzazione, l'Istituto tratterà definitivamente le somme corrispondenti ai contributi omessi e relativi accessori, definitivamente accertati.
7. Ai sensi dell'art. 105, comma 9, del Codice prima dell'avvio dell'esecuzione, l'Appaltatore e, per suo tramite, i subappaltatori, dovrà trasmettere alla stazione appaltante prima dell'inizio dei lavori la documentazione di avvenuta denuncia agli enti previdenziali, inclusa la Cassa edile, ove presente, assicurativi e antinfortunistici, nonché copia dei piani di sicurezza di cui al decreto legislativo del 9 aprile 2008, n. 81.
8. Per il caso di pendenze contributive verso l'INPS e di mancata regolarizzazione delle medesime, l'Istituto potrà trattenere definitivamente le somme relative a debiti contributivi, e relativi accessori, definitivamente accertati, rivalendosi in compensazione sulle somme da corrispondersi all'Appaltatore, alla stregua di quanto disposto dal successivo art. 30.
9. L'Appaltatore si impegna a garantire e tenere manlevato e indenne l'Istituto da ogni controversia o vertenza che dovesse insorgere con i dipendenti propri e con quelli del subappaltatore, e da eventuali sanzioni irrogate all'Istituto ai sensi dell'art. 36 della legge n. 300/70, provvedendo al puntuale pagamento di quanto ad esso dovuto e garantendo, pertanto, l'osservanza delle disposizioni di legge vigenti nei rapporti con i dipendenti di cui sopra.
10. Nel caso in cui dipendenti dell'Appaltatore o del subappaltatore, ai sensi delle disposizioni di legge, agissero direttamente nei confronti dell'Istituto per inadempimenti imputabili all'Appaltatore e/o al suo subappaltatore, in ordine alla normativa in tema di lavoro, previdenza o sicurezza, l'Appaltatore sarà obbligato a costituirsi nel giudizio instaurato dai lavoratori quale garante dell'Istituto, e a richiedere l'estromissione dell'Istituto stesso, ai

sensi degli artt. 108 e 109 c.p.c., provvedendo a depositare le somme eventualmente richieste dall'autorità giudiziaria ai fini dell'emissione del provvedimento di estromissione.

11. In tutte le ipotesi sopra previste, saranno integralmente a carico dell'Appaltatore le spese legali affrontate dall'Istituto per resistere nei relativi giudizi, comprensive di diritti, onorari, spese vive e generali, oltre I.V.A. e C.P.A
12. Per ogni ulteriore prescrizione si fa espresso rinvio all'art. 23 del CSA.

#### **Art. 29 (Intervento sostitutivo della Stazione Appaltante in caso di inadempienze contributive e retributive dell'Appaltatore o del subappaltatore)**

1. In caso di inadempienza contributiva risultante dal D.U.R.C. relativo a personale dipendente dell'Appaltatore o del subappaltatore, impiegato nell'esecuzione dell'Accordo Quadro, la Stazione Appaltante trattiene dal certificato di pagamento l'importo corrispondente all'inadempienza per il successivo versamento diretto agli enti previdenziali e assicurativi, compresa, nei lavori, la cassa edile.
2. In ogni caso, sull'importo netto progressivo delle prestazioni, è operata una ritenuta dello 0,50% (zerovirgolacinquanta per cento); le ritenute possono essere svincolate soltanto in sede di liquidazione finale, dopo l'approvazione da parte della Stazione Appaltante del certificato di regolare esecuzione dei lavori/collaudo, previo rilascio del D.U.R.C..
3. In caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale di cui al precedente comma 1, il RUP invita per iscritto il soggetto inadempiente, e in ogni caso l'Appaltatore, a provvedervi entro i successivi 15 (quindici) giorni.
4. Ove non sia stata contestata formalmente e motivatamente la fondatezza della richiesta entro il termine sopra assegnato, la Stazione Appaltante paga, anche in corso d'opera, direttamente ai lavoratori le retribuzioni arretrate, detraendo il relativo importo dalle somme dovute all'Appaltatore dell'Accordo Quadro ovvero dalle somme dovute al subappaltatore inadempiente, nel caso in cui sia previsto il pagamento diretto.

#### **Art. 30 (Domicilio dell'Appaltatore, Responsabili delle Parti e comunicazioni relative all'Accordo Quadro)**

1. Ai sensi e per gli effetti dell'art. 2 comma 1, del D.M. n. 145/2000 (CGA), l'Appaltatore ha eletto il proprio domicilio presso la sede legale del Consorzio Stabile Restore A.R.L..
2. Tutte le intimazioni, le assegnazioni di termini ed ogni altra notificazione e comunicazione dipendente dal presente Accordo Quadro sono fatte dal Direttore dei Lavori o dal RUP, ciascuno relativamente agli atti di propria competenza, a mani proprie dell'Appaltatore o di colui che lo rappresenta nella condotta dei lavori ovvero devono essere effettuate presso il domicilio eletto di cui sopra.

Quali soggetti Responsabili dell'esecuzione dell'Accordo Quadro sono individuati:

- l'Ing. ██████████, in forza a questo Istituto in qualità di RUP;
  - l'Arch. ██████████, in forza a questo Istituto in qualità di Direttore dei Lavori;
  - il sig. ██████████, in qualità di Referente Unico per l'Appaltatore.
3. Qualsiasi comunicazione relativa al Contratto sarà effettuata per iscritto a mezzo PEC o spedita a mezzo lettera raccomandata A.R., ovvero inviata a mezzo *e-mail* ai seguenti indirizzi:

### **per l'Appaltatore**

Consorzio Stabile Restore A.R.L.

[REDACTED]  
[REDACTED]  
[REDACTED]  
[REDACTED]

### **per l'Istituto**

INPS – Istituto Nazionale Previdenza Sociale

Via Ciro il Grande, n. 21, CAP 00144, Citta Roma

[REDACTED]  
[REDACTED]  
[REDACTED]

4. Le comunicazioni di carattere ufficiale potranno essere effettuate solo mediante raccomandata A.R. o attraverso PEC. Le comunicazioni spedite a mezzo raccomandata A.R. avranno effetto dal loro ricevimento; quelle mediante PEC al momento della loro ricezione, attestata dagli strumenti elettronici.
5. Sarà facoltà di ciascuna Parte modificare in qualunque momento i Responsabili e i recapiti di cui sopra, mediante comunicazione effettuata all'altra Parte.

### **Art. 31 (Spese e Registrazione)**

1. Sono a totale ed esclusivo carico dell'Appaltatore le spese per la stipulazione del presente Accordo ed ogni relativo onere fiscale correlato, ivi comprese le spese di bollo e di copie ed escluse soltanto le tasse e imposte, a carico dell'Istituto nelle percentuali di legge.
2. La presente scrittura privata, in quanto non autenticata, avendo ad oggetto prestazioni di lavori soggetti ad I.V.A., sarà registrata solo in caso d'uso, come previsto dall'articolo 5, comma 2 e dall'articolo 1, lettera "b" della Tariffa parte II del decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131.

### **Art. 32 (Foro competente)**

1. Per qualunque controversia inerente alla validità, interpretazione, esecuzione e risoluzione del presente Contratto, sarà esclusivamente competente il Foro di Roma, con esclusione di qualunque altro Foro eventualmente concorrente.

### **Art. 33 (Trattamento dei dati personali e riservatezza delle informazioni)**

1. Ai sensi degli artt. 13 e 14 del Regolamento (UE) n. 679/2016, («Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e Del Consiglio del 27 aprile 2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE - regolamento generale sulla

protezione dei dati») (GDPR), in relazione ai dati personali il cui conferimento è richiesto ai fini della gara e dell'esecuzione dei Lavori, si precisa che:

- a) Titolare del trattamento è l'Istituto Nazionale Previdenza Sociale – INPS. Persona autorizzata al trattamento dei dati personali sotto l'autorità diretta del titolare è l'ing. [REDACTED] in qualità di RUP;
- b) Responsabile della Protezione dei dati è il dott. [REDACTED], contattabile all'indirizzo indicato alla successiva lett. h), punto 1;
- c) il trattamento dei dati avviene ai soli fini dello svolgimento della procedura e per i procedimenti amministrativi e giurisdizionali conseguenti, fermo il rispetto del segreto aziendale e industriale ai sensi dell'art. 53, comma 5, lett. a), del D.Lgs.50/2016;
- d) il trattamento è realizzato per mezzo delle operazioni, o del complesso di operazioni, di cui all'art. 4, paragrafo 1, n. 2 del Regolamento (UE) n. 679/2016, con o senza l'ausilio di strumenti elettronici o automatizzati, e comunque mediante procedure idonee a garantirne la riservatezza, con logiche strettamente correlate alle finalità per le quali i dati sono raccolti;
- e) i dati personali conferiti, compresi quelli previsti dagli articoli 9 e 10 del Regolamento (UE) n. 679/2016, il cui trattamento è autorizzato, sono gestiti in misura non eccedente e comunque pertinente ai fini dell'attività sopra indicata;
- f) il trattamento dei dati personali viene svolto da dipendenti dell'Istituto, opportunamente autorizzati e istruiti, che operano sotto la sua autorità diretta; solo eccezionalmente, i dati potranno essere conosciuti e trattati anche da altri soggetti, che forniscono specifici servizi o svolgono attività strumentali per conto dell'INPS e operano in qualità di Persone autorizzate o Responsabili del trattamento, a tal fine designati dall'Istituto, nel rispetto e con le garanzie a tale scopo indicate dal Regolamento UE. I dati possono essere comunicati ai soggetti verso i quali la comunicazione sia obbligatoria per legge o regolamento, o a soggetti verso i quali la comunicazione sia necessaria in caso di contenzioso;
- g) i dati non verranno diffusi, salvo quelli per i quali la pubblicazione sia obbligatoria per legge;
- h) l'interessato che abbia conferito dati personali può esercitare i seguenti diritti:
  - ha il diritto di chiedere, nelle forme previste dall'ordinamento, la rettifica dei dati personali inesatti e l'integrazione di quelli incompleti; nei casi indicati dal Regolamento UE, fatta salva la speciale disciplina prevista per alcuni trattamenti, può altresì chiedere la cancellazione dei dati, decorsi i previsti termini di conservazione, o la limitazione del trattamento; l'opposizione al trattamento, per motivi connessi alla loro situazione particolare, è consentita salvo che sussistano motivi legittimi per la prosecuzione del trattamento. L'apposita istanza all'INPS è presentata contattando il Responsabile della protezione dei dati presso l'INPS (INPS - Responsabile della Protezione dei dati personali, Via Ciro il Grande, n. 21, 00144, Roma (RM); posta elettronica certificata: [REDACTED]);
  - ha il diritto di proporre reclamo al Garante per la protezione dei dati personali (Autorità di controllo nazionale), come previsto dall'art. 77 del Regolamento stesso, o di adire le opportune sedi giudiziarie (art. 79 del Regolamento UE) qualora ritenga che il trattamento dei dati personali sia effettuato dall'INPS in violazione di quanto previsto dal Regolamento UE;

- qualora il trattamento sia basato sull'articolo 6, paragrafo 1, lett. a) del Regolamento UE 679/2016, oppure sull'articolo 9, paragrafo 2, lett. a), del Regolamento UE 679/2016, può revocare il consenso in qualsiasi momento senza pregiudicare la liceità del trattamento basata sul consenso prestato prima della revoca;
  - i dati conferiti saranno conservati per un periodo pari a quello indicato nel vigente Massimario di Conservazione e di Scarto adottato dall'Istituto e reperibile sul sito istituzionale.
2. L'Appaltatore è consapevole che l'esecuzione dei lavori, servizi e forniture, potrebbe comportare la conoscenza di dati e informazioni sensibili e/o riservate di titolarità dell'Istituto o dell'utenza pubblica che fruisce dei servizi della medesima. L'Appaltatore si impegna, dunque, a mantenere il massimo riserbo e segreto sui dati e le informazioni di cui dovesse venire a conoscenza per effetto o semplicemente in occasione dell'esecuzione del proprio incarico, a non divulgarli in qualsiasi modo o forma, e a non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari per l'esecuzione del Contratto.
  3. L'Appaltatore si obbliga a rispettare le disposizioni del Regolamento (UE) n. 679/2016, del D.Lgs. 196/03, così come modificato ed integrato ai sensi del D.Lgs.101/2018 e dei successivi provvedimenti regolamentari ed attuativi, e ad adottare tutte le misure di salvaguardia prescritte e ad introdurre quelle altre che il Garante dovesse disporre. Altresì, si impegna a rispettare nel tempo tutta la normativa emessa dall'Istituto, anche laddove risulti maggiormente restrittiva e vincolante rispetto a quella prevista dalla normativa vigente.
  4. L'Appaltatore sarà responsabile per l'esatta osservanza di tali obblighi di riservatezza e segreto da parte dei propri dipendenti, consulenti e collaboratori.
  5. L'Appaltatore, per l'espletamento dei servizi previsti dal Contratto, è designato "Responsabile del trattamento" ai sensi e per gli effetti dell'art. 28 del Regolamento UE. Con la sottoscrizione dell'Atto di designazione di cui all'allegato E del presente Contratto, l'Appaltatore dichiara espressamente di accettare la designazione e dichiara di conoscere gli obblighi che, per effetto di tale accettazione, assume in relazione a quanto prescritto dal Regolamento UE, dal Contratto e dalle prescrizioni del Garante per la protezione dei dati. L'Appaltatore si impegna a sostenere direttamente ogni e qualsiasi onere e spesa conseguente, anche a titolo di corrispettivo, rimborso, contributo o imposta, all'attività prestata dall'incaricato, dovendosi intendere che tali eventuali oneri, spese, corrispettivi, contributi, imposte e quant'altro sono integralmente compresi e coperti dal corrispettivo d'Appalto, e che l'Appaltatore è espressamente obbligato a manlevare sotto ogni profilo l'Istituto da eventuali pretese e azioni dell'incaricato.
  6. Fatta salva ogni responsabilità in capo al predetto, sarà facoltà dell'Appaltatore provvedere alla sua sostituzione in corso di esecuzione del Contratto, mediante una nuova e formale designazione con l'utilizzo dello schema allegato.

#### **Art. 34 (Varie)**

1. Il presente Accordo Quadro è regolato dalla legge italiana.
2. L'Accordo Quadro è regolato, oltre che dal presente atto e per quanto con esso non erogato o diversamente disciplinato o in contrasto:
  - a. dai singoli contratti da esso derivanti,

- b. dall'annesso Capitolato Speciale e da ogni disposizione inerente la vigente disciplina relativa all'esecuzione di appalti di opere pubbliche, per quanto applicabile;
3. L'esecuzione di ogni singolo contratto sarà regolata dal Regolamento per l'esecuzione del Codice dei Contratti Pubblici approvato con D.P.R. 207/2010, per quanto applicabile;
  4. Il presente Accordo ed i suoi allegati costituiscono l'integrale manifestazione di volontà negoziale delle Parti. L'eventuale invalidità o inefficacia di una delle clausole del presente Contratto sarà confinata alla sola clausola invalida o inefficace, e non comporterà l'invalidità o l'inefficacia del Contratto nella sua interezza.
  5. Eventuali omissioni o ritardi delle Parti nel pretendere l'adempimento di una prestazione cui abbiano diritto non costituiranno rinuncia al diritto a conseguire la prestazione stessa.
  6. Ogni modifica successiva dell'Accordo Quadro dovrà essere stabilita per iscritto.
  7. Per tutto quanto qui non espressamente previsto, si rimanda alle previsioni della Lettera di Invito, del CSA, delle Condizioni Generali di Contratto Consip, alle disposizioni normative in tema di appalti pubblici, alle previsioni del codice civile ed alla normativa comunque applicabile in materia.
  8. Le eventuali modifiche alla normativa in sede di esecuzione dei contratti pubblici, aventi carattere sopravvenuto rispetto alla stipula del presente Contratto, non modificheranno la disciplina contrattuale qui contenuta, salvi i casi di espressa retroattività di tali nuove sopravvenienze.

Letto, confermato e sottoscritto.

[Luogo e data] \_\_\_\_\_

L'APPALTATORE

L'ISTITUTO

*Art. 1 (Definizioni), Art. 2 (Valore giuridico delle premesse e degli allegati), Art. 3 (Oggetto dell'Accordo Quadro), Art. 4 (Durata e capienza dell'Accordo Quadro); Art. 5 (Luogo di esecuzione), Art. 6 (Modalità generali di esecuzione), Art. 7 (Obblighi dell'Appaltatore), Art.8 (Verifica degli adempimenti assicurativi e previdenziali), Art.9 (Responsabilità dell'Appaltatore e garanzie), Art. 10 (Divieto di cessione del Contratto e subappalto), Art. 11 (Contabilizzazione degli interventi), Art. 12 (Invariabilità del corrispettivo), Art. 13 (Fatturazione e modalità di pagamento), Art.14 (Norme specifiche in materia dei versamenti fiscali e previdenziali), Art.15 (Obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari), Art.16 (Consegna, inizio lavori e termini per le esecuzioni contrattuali), Art. 17 (Sospensione dell'esecuzione del Contratto), Art. 18 (Penali), Art. 19 (Riserve dell'Appaltatore), Art. 20 (Conto Finale dei Lavori), Art. 21 (Ultimazione dei lavori e gratuita manutenzione), Art. 22 ( Verifica della regolare esecuzione/Collauda), Art. 23*

*(Collaudo contabile finale dell'Accordo Quadro), Art. 24 (Recesso), Art. 25 (Normativa in tema di contratti pubblici e verifiche sui requisiti) , Art. 26 (Risoluzione dell'Accordo Quadro), Art. 27 (Clausole risolutive espresse), Art. 28 (Lavoro e sicurezza), Art. 29 (Intervento sostitutivo della Stazione Appaltante in caso di inadempienze contributive e retributive dell'Appaltatore o del subappaltatore), Art. 30 (Domicilio dell'Appaltatore, Responsabili delle Parti e comunicazioni relative all'Accordo Quadro), Art. 31 (Spese e Registrazione), Art. 32 (Foro competente), Art. 33 (Trattamento dei dati personali e riservatezza delle informazioni), Art. 34 (Varie).*

[Luogo e data]\_\_\_\_\_

L'APPALTATORE



L'ISTITUTO

